



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
iginosorbino@sorbino.191.it

Norme Professionali

Tardivo e omesso deposito del bilancio

Entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea, il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.

Come stabilito dall'art. 2630 c.c., gli omessi depositi e denunce al Registro delle imprese sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro: tale sanzione, nello specifico caso dell'omesso deposito dei bilanci, è aumentata di un terzo.

È bene inoltre ricordare che, se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Premessa

Come espressamente stabilito dall'art. 2364 C.c. l'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto, e comunque **non oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

È possibile prevedere nello statuto un termine maggiore, in ogni caso **non superiore ai 180 giorni:**

- nel caso di società tenute alla redazione del **bilancio consolidato;**
- ovvero quando lo richiedono **particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.**

S.R.L. – Deposito e convocazione (Termine ordinario)

Deposito del Bilancio entro il
14.04.2016

Convocazione Assemblea
entro il **21.04.2016**

Assemblea in data **29.04.2016**

Se lo statuto o l'atto costitutivo prevedono la seconda convocazione, è possibile procedere **all'eventuale approvazione in seconda adunanza se nella prima non si è raggiunto il quorum previsto** per:

- la validità della costituzione dell'Assemblea;
- la validità della delibera

ASSEMBLEA ORDINARIA		
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI		
	SPA	SRL
QUORUM COSTITUTIVO	In prima convocazione è necessario che sia rappresentato 1/ del capitale sociale fornito di diritto di voto. In seconda convocazione non è previsto un quorum costitutivo.	L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita da tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
QUORUM DELIBERATIVO	In Prima convocazione l'Assemblea delibera con la metà più uno delle azioni con diritto di voto intervenute. In seconda convocazione delibera con l'approvazione della maggioranza delle azioni intervenute.	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

Tuttavia, nel caso in cui l'Assemblea dei soci non riesca ad approvare il bilancio d'esercizio pur a seguito di diverse convocazioni, deve valutarsi se si sia verificata una delle possibili cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.1.

Va infatti ricordato che la società si scioglie anche "3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea".

In tal caso, quindi, gli amministratori dovranno senza indugio accertare la causa di scioglimento con un'apposita dichiarazione da iscrivere presso il Registro delle Imprese.

Il deposito del bilancio

Il bilancio, una volta approvato, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese **entro trenta giorni**.

In considerazione di quanto appena esposto, se l'Assemblea dovesse approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, ad esempio, il 20 settembre 2016, il termine per il deposito del bilancio è fissato al 20 ottobre 2016.



Data approvazione bilancio	Termine per il deposito del bilancio
L'Assemblea dei soci ha regolarmente approvato il bilancio il 29.04.2016	30.05.2016 (il 29.05 è domenica)
L'Assemblea dei soci ha approvato il bilancio il 13.04.2016	13.05.2016 Posso comunque depositarlo entro il 30.05? NO, in quanto il termine è quello di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio
L'Assemblea dei soci ha approvato il bilancio in seconda convocazione in data 10.05.2016	09.06.2016 Ovvero entro 30 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio

Il Maggior Termine di 180 giorni

Come già anticipato, è possibile prevedere nello statuto un termine maggiore per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio, in ogni caso **non superiore ai 180 giorni**:

- nel caso di società tenute alla redazione del **bilancio consolidato**
- ovvero quando lo richiedono **particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società**.

In questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa) le ragioni della dilazione.

LE PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALL'OGGETTO E ALLA STRUTTURA DELLA SOCIETÀ CHE GIUSTIFICANO LA PROROGA

La società non redige il bilancio consolidato, ma deve procedere alla **valutazione delle partecipazioni** in altre società.

Sono iscritte in bilancio partecipazioni valutate con il **metodo del patrimonio netto**.

Gli amministratori hanno presentato le loro dimissioni all'avvicinarsi dei termini previsti per l'approvazione del bilancio, e i nuovi amministratori hanno bisogno di un lasso di tempo per raccogliere, analizzare e verificare i dati contabili.

La società ha recentemente subito una crescita dimensionale, anche con **l'apertura di nuove sedi** in altri territori. La struttura amministrativa non ha avuto ancora modo di adeguarsi a tale aumento dimensionale.

L'organizzazione della società prevede sedi periferiche, le quali hanno una contabilità autonoma e separata.

Il sistema informativo è stato oggetto di modifiche recenti (ad esempio, all'inizio dell'anno).

La società è stata interessata da operazioni straordinarie.

La società, che opera nel campo dell'edilizia, deve disporre dell'approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente.

La società ha deciso di adottare, per la prima volta, i principi contabili internazionali.

La società è stata coinvolta in calamità naturali (si pensi, a tal proposito, ad eventuali terremoti, inondazioni, furti, incendi, o altro).



NON configurano validi motivi per la proroga

In generale, non si ritiene che possano rappresentare motivi validi per la proroga:

- ↘ le problematiche fiscali (si pensi, a tal proposito, al ritardo degli studi di settore o a particolari novità introdotte ai fini Ires);
- ↘ la valutazione in merito alla possibilità di beneficiare di alcune disposizioni agevolative (si pensi all'introduzione di condoni o alle norme in tema di rivalutazione);
- ↘ la presenza di gravi squilibri economici, finanziari e patrimoniali.

Nel caso in cui vi sia la necessità di un rinvio dei termini per l'approvazione del bilancio, è **inoltre consigliabile che gli amministratori redigano un apposito verbale, nel quale andranno ad indicare i motivi che giustificano il differimento.**

VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
27 febbraio 2016
ORDINE del GIORNO

Punto unico: proposta di differimento del termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il presidente dà preliminarmente atto che sono presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci. Il presidente, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, ricorda che la società,

[Indicare la fattispecie che ricorre nel caso di specie e che giustifica il differimento dell'approvazione]

In forza di quanto precede, il presidente fa presente che si rende necessario differire la data di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come consente l'art. 2364, co. 2, c.c.

Il presidente ricorda inoltre che la possibilità della dilazione è consentita dall'art..... dello statuto sociale. Sul punto, benché non richiesta dalla legge, il presidente chiede un'opinione al collegio sindacale che, tramite il suo presidente, fa presente di essere a conoscenza della situazione, e di ritenere che nulla osti al rinvio della convocazione, così come proposta e giustificata, tuttavia riservandosi di approfondire la materia in sede opportuna.

Dopo breve discussione il consiglio unanimemente.

DELIBERA

Di differire oltre il termine ordinario di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio 2015 la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Le motivazioni riportate dovranno essere oggetto di espressa approvazione da parte dell'assemblea dei soci, prima dell'approvazione del bilancio stesso.



Qualora vi sia stato un differimento nei termini di approvazione del bilancio, il collegio sindacale, pertanto, è tenuto a verificare:

- se gli amministratori hanno indicato i motivi che giustificano il rinvio;
- valutare la validità delle motivazioni indicate.



Attenzione

La possibilità di ricorrere al maggior termine di 180 giorni, incide, ovviamente, anche sul termine di deposito del bilancio.

IL BILANCIO NEL "MAGGIOR TERMINE" DI 180 GIORNI	
Adempimento	Scadenza
Riunione CdA che delibera la convocazione dell'assemblea, non oltre 180 giorni dal termine dell'esercizio	Entro il: ✓ 30 marzo 2016 se c'è il Collegio sindacale; ✓ 14 aprile 2016 se non c'è il Collegio sindacale.
Predisposizione da parte dell'organo amministrativo del progetto di bilancio, Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo	Entro il: ✓ 29 maggio 2016 se c'è il Collegio sindacale; ✓ 13 giugno 2016 se non c'è il Collegio sindacale.
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società	Entro il: ✓ 13 giugno 2016.
Adunanza dell'assemblea per l'approvazione	Massimo il: ✓ 28 giugno 2016
Deposito del bilancio al Registro imprese	30 giorni dalla approvazione dell'assemblea ✓ <u>28 luglio 2016 (se l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio il 28 giugno)</u>

La società che può beneficiare del maggior termine



Esempio

Gli amministratori della società Alfa hanno presentato le loro dimissioni a ridosso della scadenza per la redazione del progetto di bilancio.

I nuovi amministratori hanno ritenuto che la società possa beneficiare del maggior termine di 180 giorni e hanno adempiuto a tutti gli obblighi informativi previsti.

L'assemblea dei soci si è riunita il 10 giugno 2016 e ha approvato il bilancio.



Omesso e Tardivo deposito del bilancio: sanzioni

Come stabilito dall'art. 2630 c.c., gli omessi depositi e denunce al Registro delle imprese sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**: tale sanzione, nello specifico caso dell'omesso deposito dei bilanci, **è aumentata di un terzo**.

È bene inoltre ricordare che, se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Sanzione omesso/tardivo deposito bilancio (ordinaria)	
Minimo	137,33
Massimo	1.376,00

Tardivo deposito bilancio (entro 30 gg dalla scadenza)	
Minimo	45,78
Massimo	458,67

In considerazione di quanto disposto all'art. 16 della L.24.11.81 n.689 (in virtù del quale è ammesso il pagamento di 1/3 del massimo, o, se più favorevole, del doppio del minimo, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione), la sanzione può essere pari a:

- 91,56 euro, se il ritardo è compreso entro i 30 giorni;
- 274,66 euro, per i ritardi oltre i 30 giorni

Giova infine ribadire che la sanzione è irrogata nei confronti di chiunque sia tenuto al rispetto dell'obbligo.

In considerazione del fatto che l'obbligo di deposito grava su ciascun amministratore, **in caso di omesso deposito la sanzione sarà irrogata ad ognuno di essi e non è previsto il regime di solidarietà.**

In altre parole, il pagamento della sanzione effettuato da un amministratore non libera gli altri.

PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI	
?	La società Alfa Srl non ha depositato il bilancio 2009. Può ritenersi che la condotta non sia più sanzionabile, posto che sono ormai trascorsi 5 anni?
R	La dottrina prevalente ritiene che il deposito del bilancio presso il registro delle imprese sia un illecito a carattere permanente, in quanto l'esecuzione dello stesso è di interesse dell'Ordinamento. Pertanto, l'illecito permane fino al tardivo adempimento, oppure fino a quando diventa impossibile provvedere all'adempimento (per cessazione della carica o estinzione della società). Ciò premesso, se l'amministratore all'epoca in carica non è cessato, e la società è ancora in vita, i termini di prescrizione non sono ancora iniziati a decorrere. Se, ad esempio, l'amministratore cessasse la sua carica nel 2016, i termini di prescrizione inizierebbero a decorrere, appunto, dall'anno 2016 (anche se il bilancio è riferito al 2009)



Per quanto riguarda i sindaci delle società, è sì vero che gli stessi sono tenuti, ai sensi dell'art. 2406 cod. civ., a eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, ma gli obblighi, in ogni caso, restano in capo agli amministratori.

Pertanto, per poter parlare di responsabilità in capo ai sindaci, è comunque necessario che siano spirati i termini per adempiere previsti in capo agli amministratori: alla data di scadenza del termine, quindi, non è possibile parlare di inadempimento da parte del sindaco.

L'omesso deposito del bilancio non può essere invece considerato come una fonte di responsabilità degli amministratori nei confronti della società, salvo il caso in cui possa essere individuato un danno patrimoniale nei confronti della stessa (che dovrà essere provato da chi agisce in responsabilità contro gli amministratori).

?	<p>La società Alfa Srl ha presentato richiesta alla Banca X per la concessione di un finanziamento.</p> <p>Il finanziamento è stato negato dalla banca in quanto la società non aveva depositato il bilancio relativo all'esercizio 2014.</p> <p>La società, a causa di questa carenza di liquidità, non potrà effettuare rilevanti investimenti e perderà la possibilità di stipulare un importante contratto con un cliente.</p> <p>È possibile parlare di responsabilità in capo agli amministratori?</p>
R	<p>Sicuramente, in questo caso, laddove la società riesca a provare il danno subito, potrà agire nei confronti degli amministratori</p>

Il mancato deposito del bilancio non approvato

Dubbi potrebbero sorgere allorché il bilancio non sia stato approvato. In questo caso, infatti, potrebbe essere sanzionato il mancato deposito?

La giurisprudenza e la dottrina prevalente tendono a distinguere due casi:

- **la mancata approvazione è imputabile agli amministratori:** si ritiene, che, laddove la responsabilità della mancata approvazione sia imputabile agli amministratori, l'omesso deposito sia una conseguenza prevista e voluta dagli amministratori stessi, che sono, per questo, sanzionabili (Cassazione n.3018 del 1988).
Parte della dottrina non condivide tuttavia tale orientamento: la mancata approvazione del bilancio, infatti, non facendo decorrere il termine di 30 giorni, non rende sanzionabile l'eventuale omesso deposito;
- **laddove la mancata approvazione non sia imputabile agli amministratori** (si pensi al mancato raggiungimento dei quorum deliberativi o costitutivi, anche a seguito di contrasti tra soci), la dottrina e la giurisprudenza ritengono che non possa essere irrogata alcuna sanzione.
-

IL DEPOSITO DEL BILANCIO NON APPROVATO	
?	<p>Sono amministratore di una società i cui soci non sono riusciti ad approvare il bilancio, nonostante siano ampiamente decorsi i termini previsti dalla legge.</p> <p>Potrei depositare il progetto di bilancio che ho comunque regolarmente redatto al fine di tutelarmi da eventuali azioni future nei miei confronti?</p>
R	<p>In linea di massima deve ritenersi che non sia possibile il deposito del progetto di bilancio non approvato dall'assemblea dei soci.</p> <p>Il Codice civile parla infatti esclusivamente di deposito del bilancio approvato, e non prevede un medesimo adempimento anche per il progetto di bilancio.</p> <p>Alcune camere di commercio, tuttavia, su direttiva del Giudice del Registro, lo accettano.</p> <p>Si consiglia pertanto, nel caso prospettato, di contattare la Camera di Commercio di riferimento.</p> <p>Laddove ciò fosse possibile, si ricorda che il deposito del bilancio non approvato va effettuato, tramite Comunicazione, con il modulo S2.</p>

Sarà inoltre necessario indicare nel modulo XX - Note che trattasi di deposito di bilancio non approvato (MISE Circolare 3668/C del 27/02/2014) allegando il verbale di assemblea andata deserta o che non ha raggiunto i necessari quorum costitutivi e/o deliberativi ovvero che non ha approvato il bilancio.

Il deposito è in ogni caso soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di € 90,00 e dell'imposta di bollo pari ad € 65,00.

Effetti sui termini di versamento delle imposte

Come noto, ai sensi dell'art. 17, D.P.R. n. 435/2001 il termine per il versamento dell'Ires è legato:

- alla data di chiusura dell'esercizio sociale;
- alla data di approvazione del bilancio.



		IL TERMINE
BILANCIO DA APPROVARE NEL TERMINE DEI 120 GIORNI	È STATO APPROVATO	Versamento delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
	NON È STATO APPROVATO	Versamento delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
BILANCIO DA APPROVARE NEL MAGGIOR TERMINE DEI 180 GIORNI	È STATO APPROVATO	Versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
	NON È STATO APPROVATO	Versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.



Esempio

SOCIETÀ DI CAPITALI: IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE	
Casistica	Quando devo versare le imposte? (Senza maggiorazione)
La società ha approvato il bilancio al 31.12.2015 in data 29.04.2016	16.06.2016
La società avrebbe dovuto approvare il bilancio al 31.12.2015 in data 29.04.2016. Lo ha approvato in seconda convocazione il 10.05.2016	16.06.2016
La società avrebbe dovuto approvare il bilancio al 31.12.2015 in data 29.04.2016. Al 30.09.2016 il bilancio non è ancora stato approvato.	16.06.2016
In virtù delle specifiche previsioni statutarie ed in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio deve essere approvato entro il 28.06.2016 ai sensi dell'articolo 2478-bis c.c. La società approva il bilancio il 25.06.2016	16.07.2016

<p>In virtù delle specifiche previsioni statutarie ed in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio deve essere approvato entro il 28.06.2016 ai sensi dell'articolo 2478-bis c.c. La società approva il bilancio il 15.07.2016</p>	<p>16.07.2016</p>
<p>In virtù delle specifiche previsioni statutarie ed in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio deve essere approvato entro il 28.06.2016 ai sensi dell'articolo 2478-bis c.c. Alla data del 30.09.2016 il bilancio non è ancora stato approvato</p>	<p>16.07.2016</p>

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti